



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

VISTO il D. Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni, recante "Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252".

VISTO il D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229".

VISTO il D.P.R. 7 maggio 2008 e successive modificazioni, con il quale è stato recepito l'accordo sindacale per il personale non dirigente e non direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quadriennio normativo 2006 – 2009.

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 e successive modificazioni, recante "Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".

VISTO il Decreto n. 209 del 09 luglio 2019 con il quale il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha istituito uno specifico gruppo di lavoro incaricato di redigere delle linee guida di carattere generale per l'istituzione degli albi dei Formatori.

CONSIDERATO che il D.P.R. 7 maggio 2008 ha indicato, all'art. 28, le linee d'indirizzo per l'espletamento dell'attività di formazione e di aggiornamento professionale.

CONSIDERATO che l'art. 29 del D.P.R. 7 maggio 2008 prevede l'istituzione di un Tavolo tecnico per la programmazione didattica composto da rappresentanti dell'Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali rappresentative, allo scopo di elaborare un progetto generale della formazione.

CONSIDERATO che il comma 3 del su menzionato art. 29 prevede che il Tavolo tecnico determini i criteri per la realizzazione di appositi albi di Formatori suddivisi per le aree tematiche-disciplinari ai fini dell'applicazione dei programmi formativi sul territorio nazionale.

CONSIDERATE le circolari che disciplinano il sistema di formazione del personale del C.N.VV.F., di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, nonché gli atti emanati dalla Direzione Centrale per la Formazione, che definiscono i criteri di selezione e i percorsi formativi per il rilascio dell'abilitazione di "Formatore".

CONSIDERATA la circolare DCFORM n. 37654 del 2015 che regola le attività di mantenimento e re-training, per le diverse aree tematiche-disciplinari.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

CONSIDERATA la nota DCRISUM n. 8741 del 16 febbraio 2016 con la quale la Direzione Centrale per le Risorse Umane fornisce chiarimenti in merito alle modalità di espletamento delle mansioni di Istruttore da parte del personale con qualifica di Ispettore.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2016 concernente il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno.

DECRETA

Articolo 1

Finalità

1. E' istituito l'Albo dei Formatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
2. Il presente Decreto stabilisce le linee guida per le modalità di ingresso nell'Albo dei Formatori e per quelle di mantenimento, di sospensione ovvero di revoca della abilitazione di Formatore.

Articolo 2

Articolazione dell'Albo dei Formatori

1. L'Albo dei Formatori è articolato nelle aree tematiche-disciplinari così denominate:
 - a) Aeroportuale;
 - b) Autoprotezione in ambiente acquatico (ATP);
 - c) Cinofilo;
 - d) Direttore Operazioni Spegnimento (DOS);
 - e) Elisoccorritore
 - f) Formazione Ginnica;
 - g) Formazione Professionale;
 - h) Incendi in ambiente confinato (CFBT);
 - i) Moto d'acqua (PWC);
 - j) Nucleare Biologico Chimico Radiologico (NBCR);
 - k) Nuclei Investigativi Antincendi (NIA);
 - l) Nuoto e salvamento VF;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- m) Patenti nautiche;
 - n) Patenti terrestri;
 - o) Pilota di aeromobile;
 - p) Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR);
 - q) Soccorso Acquatico (SA);
 - r) Soccorso Fluviale Alluvionale (SFA);
 - s) Sommozzatore;
 - t) Specialista di aeromobile;
 - u) Specialista Nautico e di Antincendio Navale;
 - v) Tecniche di Primo Soccorso Sanitario (TPSS);
 - w) Tecniche Speleo Alpino Fluviali (SAF);
 - x) Telecomunicazioni (TLC);
 - y) Topografia Applicata al Soccorso (TAS);
 - z) Urban Search and Rescue-Medium (USAR-M).
2. Le aree tematiche-disciplinari di cui al comma 1 comprendono le eventuali estensioni come previste e regolamentate dalle circolari che disciplinano il sistema di formazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
3. Le aree tematiche-disciplinari potranno essere integrate con appositi decreti del Direttore Centrale per la Formazione.

Articolo 3

Struttura dell'Albo dei Formatori

1. L'Albo è strutturato in aree tematiche-disciplinari, come definite all'art. 2.
2. Per ogni Formatore dovranno essere indicati: nome e cognome, codice fiscale, qualifica, sede di servizio, data di iscrizione nell'Albo, stato di abilitazione, eventuali estensioni possedute, eventuale livello, eventuali ulteriori annotazioni relative a stato, estensioni e livello.

Articolo 4

Iscrizione nell'Albo dei Formatori



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

1. L'iscrizione nell'Albo dei Formatori è riservata al personale di ruolo appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni operative o specialistiche, nelle qualifiche previste dalle circolari che disciplinano ogni area tematico-disciplinare.
2. L'iscrizione nell'Albo dei Formatori è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di istruzione, in conformità alle abilitazioni specificate nella relativa area tematico-disciplinare.
3. E' iscritto di diritto nell'Albo dei Formatori, in qualità di "abilitato", il personale che supera l'apposito corso di formazione. L'iscrizione è a cura dell'Ufficio di Pianificazione Controllo e Sviluppo della Direzione Centrale per la Formazione (DCF).
4. Il corso di formazione di cui al comma 3 è regolamentato, per ciascuna area tematico-disciplinare, dalle circolari di settore di cui all'allegato 1 del presente decreto ovvero dalle eventuali ulteriori circolari emanate dalla DCF, a seguito dell'introduzione di nuove aree tematiche-disciplinari o dell'aggiornamento delle stesse.
5. Le circolari di cui al comma 4 stabiliscono altresì le eventuali specifiche modalità di impiego del personale Formatore "abilitato".

Articolo 5

Stato dell'abilitazione

1. Gli stati dell'abilitazione previsti nell'Albo sono i seguenti:
 - a) Abilitato
 - b) Abilitato con limitazioni
 - c) Sospeso
2. Per "abilitato" si intende il personale che, avendo superato il corso di formazione, è iscritto nell'Albo nella relativa area tematico-disciplinare.
3. Per "abilitato con limitazioni" si intende il personale abilitato che, per un determinato periodo di tempo, può esercitare solo particolari attività di formazione. Rientra nella fattispecie, a titolo esemplificativo, il personale Formatore con cause di accertata parziale inidoneità al servizio operativo.
4. Per "sospeso" si intende il personale che versa nella condizione di cui all'art. 9 del presente decreto.
5. L'annotazione e l'aggiornamento dello Stato dell'abilitazione è a cura dell'Ufficio di Pianificazione Controllo e Sviluppo della Direzione Centrale per la Formazione (DCF).

Articolo 6



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Estensione dell'abilitazione di Formatore

1. Per alcune aree tematiche-disciplinari sono annotate nell'Albo eventuali estensioni dell'abilitazione conseguite dal personale iscritto, mediante percorsi stabiliti dalle circolari di settore di cui all'art.4, comma 3.
2. Per ciascuna estensione posseduta è indicato, in conformità all'art. 5, il relativo "stato dell'abilitazione"

Articolo 7

Livello

Per alcune aree tematiche-disciplinari è annotato nell'Albo il livello di "Formatore esperto", eventualmente conseguito dal personale iscritto, mediante percorsi stabiliti dalle circolari di settore di cui all'art. 4, comma 4.

Articolo 8

Mantenimento dell'abilitazione di Formatore

1. Ove non diversamente regolamentato dalle circolari di settore di cui all'art. 4, comma 4, il Formatore deve mantenere la propria abilitazione mediante lo svolgimento dell'attività didattica nell'area tematico-disciplinare di competenza e per ogni estensione posseduta, per almeno 36 ore ogni due anni, da svolgersi nell'ambito del medesimo corso.
2. Ai fini del mantenimento dell'abilitazione le partecipazioni a corsi in qualità di Formatore saranno registrate sull'applicativo di Gestione Informatizzata della Formazione (GIF), monitorate dall'Ufficio Pianificazione Controllo e Sviluppo della DCF e consultabili dagli utenti dell'Albo.
3. Costituisce, inoltre, condizione necessaria per il mantenimento dell'abilitazione di Formatore la partecipazione a sessioni di aggiornamento, programmate dalla DCF in occasione della revisione dei pacchetti didattici.

Articolo 9

Sospensione dell'abilitazione di Formatore

1. Il mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento previsto nell'art. 8 comporta la sospensione del Formatore dall'attività formativa, per la relativa area tematico – disciplinare, durante il periodo necessario al reintegro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

2. Costituisce inoltre motivo di sospensione dell'abilitazione di Formatore la mancata partecipazione, a seguito di convocazione per esigenze formative dell'Amministrazione, da parte del formatore, senza giustificato motivo, per più di due volte.
3. Di tale sospensione la DCF informa l'interessato, il Comando di appartenenza e la Direzione Regionale, specificando le modalità ed i tempi del reintegro. L'avviso di sospensione è notificato all'interessato a cura della sede di appartenenza.
4. La sospensione è annotata nello "stato di abilitazione" dell'Albo.

Articolo 10

Percorso di reintegro

1. Entro il termine di un anno dalla notifica dell'avviso di sospensione il Formatore sospeso deve partecipare al percorso di reintegro avviato dall'Amministrazione. Di tale avvio deve essere data comunicazione all'Ufficio Pianificazione Controllo e Sviluppo della DCF, a cura della sede di appartenenza dell'interessato.
2. Ove non diversamente regolamentato dalle circolari di settore di cui all'art. 4, comma 4 è cura della DCF specificare, nell'avviso di cui all'art. 9, comma 3, le modalità e le tempistiche di realizzazione del percorso di reintegro nell'area tematico-disciplinare di appartenenza, e nella relativa estensione. Tale termine deve tenere conto della programmazione didattica.

Articolo 11

Revoca dell'abilitazione di Formatore

1. L'inosservanza del disposto di cui all'art. 10 determina la revoca dell'abilitazione o della eventuale estensione. In tal caso il posto reso vacante nell'organico dei Formatori del rispettivo Comando o Direzione Regionale non può essere occupato per i due anni successivi.
2. Sono altresì motivi di revoca dell'abilitazione:
 - a) Accertata permanente inidoneità al servizio operativo;
 - b) Passaggio ad una qualifica per la quale non è prevista la mansione di Formatore, salvo quanto indicato dalla nota DCRISUM n. 8741 del 16.02.2016;
 - c) Gravi casi di accertate inadempienze comportamentali e deontologiche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

3. La revoca è disposta con provvedimento del Direttore Centrale per la Formazione.

Articolo 12

Rispetto dei principi deontologici

Nell'esercizio dell'attività d'istruzione ciascun Formatore iscritto nell'albo deve attenersi, nel rispetto del rapporto con i discenti, con i colleghi formatori e docenti e con l'Amministrazione, al codice deontologico del Formatore di cui all'allegato 2 del presente decreto.

Articolo 13

Pubblicazione

L'Albo è pubblicato, e aggiornato con periodicità annuale, dall'Ufficio di Pianificazione Controllo e Sviluppo della Direzione Centrale per la Formazione sulla intranet dipartimentale, nella sezione "Formazione", nonché reso disponibile sull'applicativo di Gestione Informatizzata della Formazione (GIF).

Articolo 14

Norme transitorie e finali

1. La denominazione di "istruttore" del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è sostituita con quella di "Formatore" e ad essa equiparata.
2. Il personale già abilitato dalla Direzione Centrale per la Formazione in qualità di "istruttore" o "formatore" è iscritto d'ufficio nell'Albo dei Formatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con le abilitazioni, lo stato, le eventuali estensioni e il livello posseduti alla data di emanazione del presente decreto.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATILO)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.lgs 82/2005 art. 21



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

ALLEGATO 1

a) Aeroportuale:

- Nota DCEMERn. 1684 DEL 10.10.2011: Servizio Antincendio aeroportuale: addestramenti del personale;
- Circolare DCFORM n. 12656 del 07.04.2014 e relativi allegati: Percorso di formazione del personale del C.N.VV.F. da assegnare al servizio di soccorso e lotta antincendio nei distaccamenti aeroportuali del Corpo Nazionale;

b) Autoprotezione in ambiente acquatico (ATP):

- Circolare DCFORM n. 12 del 10/05/200: Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F. nelle tecniche di autoprotezione in ambiente acquatico (ATP)

c) Cinofilo:

- Nota DCFORM n. 12292 del 21/06/2017: Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F. nelle tecniche operative per Unità Cinofile
- Circolare DCFORM n. 3899 del 31/01/2020: Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F. nelle tecniche operative per Unità Cinofile

d) Direttore Operazioni Spegnimento (DOS):

- Nota DCFORM n. 27138 del 19/09/2017: Sistema di formazione del personale D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) nel C.N.VV.F.

e) Elisoccorritore

- Da emanare

f) Formazione Ginnica:

- Nota DCFORM n. 10275 del 20/03/2014: Organizzazione dell'attività addestrativa motoria professionale per il personale Operativo VV.F. – Addestramento fisico di base.
- Nota DCFORM n. 10279 del 20/03/2014: Organizzazione dell'attività addestrativa motoria professionale per il personale Operativo VV.F. – Formazione e aggiornamento del personale Istruttore., definizione attività, programmi e strutturazione corsi.

g) Formazione Professionale:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- Circolare DCFORM n. 34912 del 05/12/2016: Modalità di convocazione del personale istruttore professionale per le esigenze dei corsi di formazione
- Circolare DCFORM n. 2 del 31/03/2009: Sistema di formazione del personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di “costruzioni, dissesti statici e puntellamenti”

h) Incendi in ambiente confinato (CFBT):

- Da emanare

i) Moto d'acqua (PWC):

- DCFORM n.15 del 08/11/2007: Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F. nelle tecniche di Operatore e Soccorritore Moto d'acqua-PWC (Personal Water Craft)

j) Nucleare Biologico Chimico Radiologico (NBCR):

- Circolare DCFORM n. 5 del 13/05/2004: Linee guida per lo sviluppo delle competenze del personale operativo nel campo NBCR;
- Nota DCFORM Prot. n. 6873 del 27/10/2005: Formazione istruttori di pratiche NBCR;
- Nota DCFORM Prot. n. 4130 del 27/05/2006: Ulteriori disposizioni inerenti la formazione di istruttori in materia NBCR.
- Circolare DCFORM n. 3914 del 31/01/2020: Linee guida per lo sviluppo delle competenze del personale operativo nel settore NBCR.

k) Nuclei Investigativi Antincendi (NIA):

- Da emanare

l) Nuoto e salvamento VF:

- Circolare DCFORM n. 427 del 14/04/2006: “Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F. nelle tecniche natatorie e di salvamento a nuoto”.

m) Patenti nautiche:

- Circolare n. 2193 del 2006 M.I.S.A. 08



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

n) Patenti terrestri:

- Nota DCFORM n. 16375 DEL 01/06/2010: Testo Unico delle norme interne che disciplinano le patenti terrestri VF

o) Piloti di aeromobile:

- DCEMER Decreto n. 1 del 12/01/2015
- Decreto Capo Dipartimento n. 53 del 22/10/2015

p) Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR):

- Da emanare

q) Soccorso Acquatico (SA):

- Circolare DCEMER n. 12 del 2016: Contrasto al rischio acquatico (CRA) – Soccorritori Fluviali- Alluvionali (SFA) e Soccorritori Acquatici (SA)
- Nota DCFORM n. 31345 del 2017

r) Soccorso Fluviale Alluvionale (SFA):

- Circolare DCEMER n. 12 del 2016: Contrasto al rischio acquatico (CRA) – Soccorritori Fluviali- Alluvionali (SFA) e Soccorritori Acquatici (SA)

s) Sommozzatore:

- Circolare EM n. 08\2015

t) Specialista di aeromobile:

- Decreto Capo Dipartimento n. 53 del 22/10/2015

u) Specialista Nautico e di Antincendio Navale:

- Decreto Capo Dipartimento 22/11/2017 Circolare abilitazione specialisti nautici

v) Tecniche di Primo Soccorso Sanitario (TPSS):

- Circolare DCFORM n. 6 del 20/04/2007: Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F. nelle tecniche di primo soccorso sanitario di base



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

w) Tecniche Speleo Alpino Fluviali (SAF):

- Da emanare

x) Topografia Applicata al Soccorso (TAS):

- Circolare DCFORM n. 16821 del 22/05/2012: Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F. nelle tecniche di topografia applicata al soccorso "TAS";

y) Urban Search and Rescue Medium (USAR-M):

- Circolare DCFORM n. 19693 del 26/06/2017: USAR- Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F..

z) Telecomunicazioni (TLC):

- Da emanare



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

ALLEGATO 2

CODICE DEONTOLOGICO DEL FORMATORE

Premessa

Il presente Codice reca le norme comportamentali che regolano l'attività del Formatore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al fine di tutelare ed assicurare il decoro, la dignità professionale ed il rispetto della legalità. Il Codice si applica ai Formatori iscritti nell'Albo dei Formatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 1 - Rispetto del codice deontologico

Il Codice deontologico è un codice etico, che impegna il Formatore in quanto abilitato all'istruzione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e non è, pertanto, un codice di norme giuridiche.

Il Formatore si impegna ad esercitare il suo ruolo nel rispetto del presente Codice.

Art. 2 - Indipendenza rispetto al ruolo, compito e contesto

Il Formatore, nello svolgimento della sua attività, si trova in costante contatto con molti soggetti che partecipano direttamente al programma formativo.

Lo svolgimento della professione deve ispirarsi allo sviluppo dello spirito critico, al confronto ed al vantaggio di tutti. È necessario che il Formatore eviti qualsiasi forma di collusione che avvantaggi una delle parti a svantaggio dell'altra, nonché di manipolazione o strumentalizzazione ai propri fini.

Art. 3 - Competenza

Il Formatore deve possedere una competenza didattica riconosciuta, adeguata alla gestione del processo di apprendimento dei discenti e della gestione dell'aula (sia per le attività teoriche che per quelle pratiche). A tale requisito si affiancano le competenze specifiche, che riguardano l'ambito dell'area tematica disciplinare di appartenenza.

La competenza del Formatore si basa, oltre che sulla preparazione aggiornata, anche sull'esperienza, e si esprime nella capacità di ideare, scegliere, adattare, utilizzare le teorie, i metodi, le tecniche più adeguate alle esigenze specifiche dei discenti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Art. 4 - Aggiornamento continuo

Il Formatore si impegna al continuo miglioramento della propria competenza, aggiornandosi sistematicamente sulle innovazioni di settore, sugli sviluppi delle nuove tecnologie, delle nuove normative, delle nuove metodologie, degli strumenti e delle conoscenze connesse ai processi di apprendimento dei discenti, partecipando alle attività di aggiornamento e con le indicazioni e modalità definite dalla Direzione Centrale per la Formazione.

Art. 5 - Dignità e decoro professionale

Il comportamento del Formatore è improntato alla dignità e al decoro professionale, nell'atteggiamento, nel linguaggio e nell'immagine personale. Il Formatore è consapevole di rappresentare il ruolo professionale dei Formatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e ne tutela l'immagine.

Art. 6 - Riservatezza

Il Formatore mantiene il segreto professionale rispetto a tutte le informazioni di carattere riservato di cui venga a conoscenza in ragione del suo ruolo e stato, riguardanti: i discenti, i colleghi e qualunque soggetto che entri con lui nel rapporto professionale.

Art. 7 - Correttezza

Il Formatore imposta ogni rapporto professionale al rispetto, alla correttezza, alla lealtà, alla trasparenza, all'onestà e non approfitta in alcun caso della propria particolare posizione di influenza. Qualora emergesse contrasto fra tali comportamenti e i principi enunciati dal presente Codice Deontologico, il Formatore deve sottoporsi al giudizio della Direzione Centrale per la Formazione per la valutazione dei comportamenti che ha posto in essere.

Art. 8 - Rapporto con l'Amministrazione

L'Amministrazione non è responsabile delle attività e delle azioni svolte dal Formatore.

Se il Formatore dovesse incorrere in un comportamento non conforme alle procedure e alle linee fissate dall'Amministrazione e che non rispettino il presente Codice, verrà immediatamente avviata la procedura di revoca dell'abilitazione di Formatore in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11 del Decreto di istituzione dell'Albo dei Formatori.

Art. 9 - Attuazione dell'intervento formativo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Per l'erogazione degli interventi formativi il Formatore deve attenersi alle indicazioni fornite dalla Direzione Centrale per la Formazione. La scelta di eventuali modelli e metodi deve essere guidata da criteri di utilità e adeguatezza al contesto e nel massimo rispetto dei programmi, contenuti e materiali didattici forniti dall'Amministrazione per ciascuna area tematica disciplinare. Il Formatore, al fine di ottimizzare il risultato dell'intervento didattico, anche in funzione di eventuali specifiche richieste dei discenti, si impegna ad utilizzare linguaggi adeguati alle loro conoscenze nonché teorie e tecniche appropriate alle peculiarità del contesto organizzativo e alle specifiche competenze e/o esperienze dei discenti e a monitorare sistematicamente il processo di apprendimento.

Art. 10 - Rapporto e coinvolgimento dei destinatari

Il Formatore, ai fini di un corretto processo di motivazione e per elevare la qualità dell'apprendimento, propone e promuove un apprendimento attivo, facendo dei discenti protagonisti del proprio percorso conoscitivo, cercando di rispondere alle esigenze sia individuali che di gruppo.

Il Formatore imposta il rapporto con i discenti prestando costante attenzione alle loro esigenze formative; mantiene un atteggiamento di rispetto, scambio, apertura, arricchimento reciproco, disponibilità e sincero interessamento.

Art. 11 - Trasparenza

Il Formatore ha l'obbligo di informare i discenti rispetto a obiettivi, contenuti, modalità ed eventuali esigenze che dovessero comportare modifiche di programma. Si impegna, altresì, a riportare alla Direzione Centrale per la Formazione eventuali anomalie, legate ai contenuti del materiale didattico standard e/o procedure addestrative forniti dall'Amministrazione, che potessero ostacolare il normale svolgimento dell'attività formativa in aula e/o sui siti di addestramento.

Se sono previsti report nominativi e se la formazione riveste anche una funzione valutativa, il Formatore ne informa anticipatamente e chiaramente i discenti.

Art. 12 - Motivi di incompatibilità

Il Formatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione motivi di incompatibilità a ricoprire incarichi nella funzione di componente delle commissioni di verifica periodica e d'esame dei percorsi formativi, e ad astenersi da essi, nel caso ricopra cariche sindacali oltretutto nei casi previsti dagli articoli 10 e 11 del Decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2016 concernente il "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Art. 13 - Riservatezza

Il Formatore mantiene il segreto professionale sulle informazioni di carattere confidenziale ricevute nella relazione con i discenti.

Art. 14 - Rispetto

Il Formatore rispetta e fa rispettare ogni singolo all'interno del gruppo dei destinatari delle azioni formative, non opera discriminazioni di sorta e tiene in considerazione opinioni e credenze anche differenti dal proprio sistema di valori. In assenza degli interessati, si astiene da commenti personali e non incoraggia indiscrezioni di qualsiasi natura.

Art. 15 - Rapporto con i colleghi Formatori

Nello svolgimento di un comune incarico, il Formatore si impegna a condividere le informazioni possedute con gli altri Formatori; in genere, si astiene da critiche denigratorie nei confronti dei colleghi.

Art. 16 - Condotta

Nell'esercizio della propria attività professionale, il Formatore è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Il Formatore è tenuto ad evitare commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano arrecare danno all'immagine del ruolo di Formatore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 17 - Norme finali

Il presente Codice Deontologico è parte integrante del Decreto di istituzione dell'Albo dei Formatori ed entra in vigore alla data della sua approvazione. I Formatori iscritti nell'Albo sono tenuti a prenderne conoscenza e ad osservarlo.

Per tutto quanto non espressamente previsto dallo stesso Codice Deontologico si fa riferimento ai contenuti del Decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2016 concernente il "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno" ed alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" oltretché alle norme ivi richiamate.